



Prot. n. 19171 pos.

Firenze 11.03.2009

Allegati

Ai Personale Tecnico Amministrativo
Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Responsabili degli Uffici
SEDE

CIRCOLARE N. 8

Oggetto: Assenze per malattia ed indisposizione - Art. 71 della Legge 06/08/2008, n. 133 -
Indicazioni e chiarimenti.

In considerazione delle importanti novità recentemente introdotte, in materia di assenze per malattia, dalla normativa indicata in oggetto, appare opportuno fornire alcune indicazioni e chiarimenti, anche di ordine pratico e organizzativo, su talune specifiche questioni al fine di consentire a tutto il personale una chiara e corretta conoscenza della materia.

Adempimenti in caso di malattia

Il dipendente che si assenta per malattia deve:

- avvertire tempestivamente dell'assenza il Responsabile della struttura, per organizzare il servizio in modo da non arrecare disagi all'utenza, entro le ore 8,30, e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica la stessa, specificando:
 - l'indirizzo presso cui è degente, se diverso da quello del domicilio,
 - la durata presunta dell'assenza.

La struttura provvederà a comunicare tale circostanza entro le ore 9.00 all'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici (di seguito denominato Ufficio Gestione), per consentire l'eventuale accertamento medico-fiscale.

Solo nel caso di verificata impossibilità di prendere contatti con la struttura di appartenenza entro l'orario suindicato, il dipendente potrà avvertire l'Ufficio Gestione (tel. 0552757329-7339-6292-7256-7253-7614-7624-7622-7355-7305), fermo restando l'impegno a rendere noto alla struttura il proprio stato di malattia e l'eventuale prognosi entro la stessa giornata.



- documentare lo stato di malattia, anche per un solo giorno, con la produzione della certificazione medica attestante lo stato di infermità, la durata presunta della malattia stessa e non la diagnosi (patologia).
- trasmettere l'originale della certificazione medica, con lettera di accompagnamento (<http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html#malattia>) entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o all'eventuale prosecuzione della stessa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o recapitarlo a mano, anche tramite delegato, all'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, Piazza S. Marco 4, Il piano, stanza 75.
- ripetere la procedura seguita all'inizio della malattia e produrre una ulteriore certificazione medica di continuazione dell'infermità, qualora lo stato di malattia prosegua oltre la prima prognosi.

Il dipendente che intenda riprendere servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, dovrà produrre una nuova certificazione medica attestante il miglioramento delle condizioni di salute e la conseguente idoneità a riprendere servizio.

Certificazione medica

La certificazione medica, deve essere prodotta **anche per un solo giorno di malattia**, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva n. 8 del 06.12.07 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.

In caso di assenza per malattia che si protragga per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, questa deve essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

Al riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 45 del 04.07.08 ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione con la circolare n. 7/08 del 17.07.08, hanno precisato che la certificazione idonea a giustificare lo stato di malattia del dipendente può essere rilasciata dai presidi ospedalieri, da quelli ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale e dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (medici di base o specialisti).

La certificazione medica prodotta dal dipendente dovrà, quindi, contenere obbligatoriamente l'indicazione del codice regionale di iscrizione del medico al Servizio Sanitario Nazionale.

Il numero dei giorni di prognosi indicato nella certificazione di malattia – sia nel caso di rilascio di un primo certificato che di quello di continuazione – decorre dal giorno di rilascio del certificato.

La certificazione medica attestante lo stato di infermità, non dovrà contenere la diagnosi e copre l'intera giornata lavorativa.

Novità riguardanti il trattamento economico

L'art. 71, comma 1 della Legge 06.08.08 n. 133, stabilisce che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con l'esclusione quindi di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.



Pertanto, saranno corrisposte soltanto le voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 83 del vigente CCNL e, per quanto riguarda i Collaboratori ed Esperti Linguistici, il trattamento fondamentale di cui all'art. 5 del Contratto Integrativo del 17.10.2007.

Non subiscono alcuna decurtazione del trattamento economico, durante i primi dieci giorni, le assenze per malattia dovute a:

- infortunio sul lavoro,
- causa di servizio,
- ricovero e post ricovero ospedaliero o day hospital,
- patologie gravi che richiedano terapie salvavita. In tal caso sono esclusi anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

L'amministrazione procede, pertanto, fatte salve le ipotesi di esclusione sopra indicate, a decorrere dal 25 giugno 2008, al recupero delle somme non spettanti al dipendente nei primi dieci giorni di ciascun episodio di malattia.

Si rende noto inoltre che, a regime, le trattenute saranno effettuate ogni 4 mesi. La comunicazione ai dipendenti del trattamento economico spettante ai sensi della normativa di cui sarà effettuata unicamente tramite il cedolino paga.

In ogni caso a decorrere dall'11° giorno di malattia e per tutte le altre tipologie di assenza del personale tecnico-amministrativo, fatte salve le esclusioni espressamente previste dalla citata normativa⁽¹⁾, si procederà all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71, comma 5. Pertanto, le assenze suddette non saranno equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Controllo medico fiscale – Variazione di dimora

Il controllo medico dell'incapacità lavorativa viene effettuato a cura delle Aziende Sanitarie Locali competenti, su richiesta dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Il dipendente, assente per malattia, ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto:

- a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per **tutto il periodo della malattia, compresi i giorni non lavorativi ed i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00;**
- ad informare preventivamente l'Ufficio Gestione dell'eventuale assenza dal domicilio eletto nel corso della malattia durante le suddette fasce di reperibilità;
- a documentare l'eventuale assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento;
- a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Gestione dell'indirizzo dove sarà reperibile durante l'assenza per malattia, nel caso in cui lo stesso dimori in luogo diverso da quello abituale.

⁽¹⁾ Le esclusioni previste dall'art. 71, comma 5 della Legge 133/08 riguardano le assenze per "congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare nonché le assenze previste dall'art. 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 (grave infermità) e, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".



Qualora il dipendente risulti assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni di retribuzione e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (art. 5 del D.L. 12.09.83 n. 463, convertito nella L. 11.11.83 n. 638). Laddove il dipendente intenda contestare quanto attestato dal medico fiscale, in qualità di pubblico ufficiale, nel proprio referto, può farlo solo attraverso proposizione di querela di falso.

L'inosservanza delle disposizioni previste in caso di assenza di malattia può comportare l'apertura di un procedimento disciplinare come previsto dall'art. 44, comma 3 lett. p) e dall'art. 46, comma 2 lett. a) del C.C.N.L. del 16.10.2008.

Malattia e ferie

Le malattie debitamente documentate che si protraggano per più di tre giorni o che diano luogo a ricovero ospedaliero sospendono, su richiesta del dipendente, il decorso delle ferie. In tal caso il dipendente dovrà:

- comunicare tempestivamente all'Ufficio Gestione, oltre alla prognosi, anche il domicilio eletto nel periodo della malattia per mettere in grado l'Amministrazione di poter effettuare gli accertamenti medico-fiscali dovuti;
- produrre, nei termini, la domanda di interruzione delle ferie documentata dal certificato medico.

Malattia provocata da terzi

Nel caso in cui l'assenza derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dovrà darne comunicazione all'Ufficio Gestione, al fine di consentire un'eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza (art. 35, c. 13 del C.C.N.L. del 16.10.08).

Malattia dovuta a grave patologia

Nel caso in cui il dipendente sia affetto da grave patologia che richieda terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, è prevista la possibilità di non considerare, sia ai fini del computo dei giorni di assenza per malattia, che dell'applicazione delle riduzioni stipendiali, i periodi di malattia determinati da:

- ricovero ospedaliero o day hospital;
- conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Tali assenze sono, pertanto, retribuite per intero e non sono considerate ai fini della maturazione dei 18 mesi con diritto alla conservazione del posto.

Le terapie, per essere qualificate invalidanti, devono porre il lavoratore in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali.

Il dipendente, per potersi avvalere dei suddetti benefici, dovrà:

- presentare all'Ufficio Gestione un'apposita domanda, il cui modulo sarà a breve disponibile sul sito web, con la quale chiede l'esclusione delle assenze connesse alla grave patologia dal computo dei giorni di malattia, unitamente alla certificazione medica, rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria pubblica, che attesti la grave patologia ed il percorso terapeutico adottato;



- produrre le certificazioni mediche attestanti, in modo chiaro e inequivocabile, le terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste dalla grave patologia e la loro durata.

Considerata la sensibilità dei dati trattati, la documentazione relativa alla patologia sarà gestita secondo la normativa vigente in materia di privacy, assicurando ogni forma di riservatezza.

Assenze dal servizio per indisposizione

Nel caso in cui il dipendente debba assentarsi per indisposizione intervenuta durante l'orario di lavoro, potrà, a propria scelta, ricorrere ai seguenti istituti:

- permessi retribuiti per gravi motivi personali o familiari (18 ore complessive annue), di cui al comma 2 dell'art. 30 del CCNL del 16 ottobre 2008, previa presentazione di idonea certificazione medica;
- permessi brevi soggetti a recupero, di cui all'art. 34 del CCNL del comparto Università siglato il 16 ottobre 2008, in caso di assenza dal servizio per un periodo inferiore o uguale alla metà dell'orario giornaliero;
- riposi compensativi (es. recupero di ore autorizzate)
- assenza giornaliera per malattia, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 citato, sia per quanto concerne le modalità di certificazione che per quanto attiene la decurtazione retributiva.

JCF/pr/rz

F.to IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Orfeo)